

Prot.137/07

Roma, 31 gennaio 2007

A tutti i Dirigenti Sindacali UNSA-  
SNABCA-CONF.SAL

A tutti gli iscritti UNSA-SNABCA-  
CONF.SAL

A tutti i lavoratori del Ministero per i  
Beni e le Attività Culturali

LORO

**COMUNICATO N. 11/2007**

**RIUNIONE DEL COMITATO CENTRALE  
DECISO IL RILANCIO DEL SINDACATO UNSA BENI CULTURALI  
VARATO IL REGOLAMENTO DELLE SEGRETERIE REGIONALI**

Il giorno 30 gennaio 2007 si è riunito il Comitato Centrale per esaminare alcune questioni di carattere organizzativo.

In tale contesto è stato deciso di rafforzare l'assetto strutturale del sindacato e il perfezionamento delle tecniche di comunicazione, nonché il servizio di assistenza agli iscritti.

Il Segretario Nazionale ha esortato tutti i componenti del Comitato Centrale a collaborare maggiormente con la struttura nazionale, al fine di pervenire al più presto ad un maggior sviluppo del Sindacato, con una presenza più attiva, costante e sistematica su tutto il Territorio Nazionale.

Il Comitato Centrale infine, ha approvato il regolamento per il buon funzionamento delle Segreterie Regionali, stabilendo principi, compiti e attribuzioni di questo importante Organismo Statutario.

È stata investita la Segreteria Nazionale a predisporre nel più breve tempo possibile, anche il regolamento che disciplinerà il funzionamento delle segreterie provinciali, al fine di renderle più omogenee e funzionali in stretto rapporto con i principi democratici contenuti nel vigente statuto.

Si riporta pertanto, qui di seguito il regolamento delle segreterie regionali e si coglie l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE  
(Giuseppe Urbino)

Roma, 30 gennaio 2007

## REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEGRETERIE REGIONALI UNSA BENI CULTURALI

### ART 1. (Costituzione delle Segreterie Regionali)

A norma dello Statuto sono previsti gli Organi Periferici del Sindacato Unsa Beni Culturali tra i quali le seguenti Segreterie Regionali:

1. Piemonte e Valle d'Aosta
2. Lombardia
3. Liguria
4. Emilia
5. Veneto
6. Trentino Alto Adige
7. Friuli e Venezia Giulia
8. Toscana
9. Marche
10. Lazio
11. Campania
12. Abruzzo e Molise
13. Puglia
14. Basilicata
15. Calabria
16. Sicilia
17. Sardegna

Con lo scopo di tutelare e difendere gli interessi e la dignità dei Lavoratori con particolare riguardo alla categoria che rappresentano.

Tali organismi sono costituiti ai fini dell'attività sindacale di coordinamento in stretta correlazione con le strutture territoriali sotto l'egida delle direttive impartite dalla Segreteria Nazionale.

ART 2  
(Componenti le Segreterie Regionali)

Come previsto dal vigente Statuto, le Segreterie Regionali sono costituite dai Segretari Provinciali che vi appartengono di diritto.

Le Segreterie Regionali sono organismi di coordinamento delle strutture provinciali presenti sul territorio per lo svolgimento delle attività sindacali e rappresentano il Sindacato in ambito regionale.

La durata degli incarichi è disciplinata dalle norme stabilite dallo statuto dell'Organizzazione Sindacale, tuttavia possono variare a seguito di deliberati congressuali o di nuovi assetti territoriali.

ART. 3  
(Il Segretario regionale)

Il Segretario Regionale agisce in nome e per conto del Sindacato in ossequio alle norme statutarie ed è responsabile a livello regionale.

I suoi compiti principali sono:

- a) Presiedere le riunioni di Segreteria Regionale;
- b) rappresentare la Segreteria Regionale ed attuare i deliberati della stessa;
- c) mantenere costanti i rapporti con la Segreteria Nazionale;
- d) coordinare l'attività delle Segreterie Provinciali;
- e) partecipare o delegare altri componenti alle riunioni di carattere regionale nelle sedi ad esse deputate;
- f) assegnare compiti organizzativi e di studio ai vari componenti.

ART. 4  
(Segreterie Regionali)

Le Segreterie Regionali devono attenersi alle direttive di ordine generale e alle disposizioni o istruzioni che la Segreteria Nazionale riterrà opportuno impartire nell'ambito della sua competenza.

Le Segreterie Regionali si riuniscono normalmente su convocazione del Segretario Regionale, ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti.

Spetta alle Segreterie Regionali:

- a) individuare in sede di riunione collegiale un componente con funzione di verbalizzante;
- b) curare il conseguimento dei fini statutarî e dare le direttive per l'attuazione delle decisioni assunte in sede deliberante;
- c) provvedere alle designazioni e nomine di eventuali collaboratori senza diritto al voto e senza oneri a carico del sindacato, per il buon funzionamento dell'attività sindacale;
- d) provvedere alle elezioni del Segretario Regionale e del suo Vice;

- e) inviare tramite il Segretario Regionale alla Segreteria Nazionale una relazione annuale sulle attività svolte.

ART. 5  
(Funzionamento delle Segreterie Regionali)

Del funzionamento della Segreteria Regionale è responsabile un Segretario Regionale, che viene eletto con scrutinio segreto o su semplice acclamazione dai Segretari Provinciali, così come previsto dalle norme statutarie in vigore. In ausilio al Segretario Regionale è possibile eleggere un Vice Segretario Regionale.

I compiti sono prevalentemente di carattere organizzativo e di coordinamento. Per la soluzione di determinati problemi locali, la Segreteria Regionale potrà anche adottare decisioni che non siano in contrasto con l'indirizzo dell'organizzazione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e devono essere compatibili con altri incarichi affini e che non siano in contrasto con la linea sindacale.

Le Segreterie Regionali per loro carattere e funzione demandano per esclusiva competenza l'attività territoriale alle Segreterie Provinciali, quest'ultime hanno la loro potestà organizzativa e amministrativa secondo le disposizioni convenute con la Segreteria Nazionale. Pertanto, le Segreterie Regionali essendo strutture tipicamente di coordinamento, si attivano nei casi previsti e conformemente a quanto stabilito dalle norme statutarie.

ART. 6  
(Controversie e infrazioni disciplinari)

Tutte le controversie che possono insorgere tra le Segreterie Provinciali e la Segreteria Regionale e/o tra i singoli componenti delle Segreterie di cui sopra e la figura del Segretario Regionale sono devolute alla Segreteria Nazionale che potrà nominare un proprio fiduciario con l'intento di dirimere l'eventuali controversie; in presenza di rilevanti infrazioni disciplinari, la Segreteria Nazionale può deferire al collegio dei Probiviri o diffidare i responsabili, al fine di censurare la condotta in atto, nonché applicare la caducazione dalla carica sindacale e, nei casi previsti anche l'espulsione dal Sindacato.

Tutte le procedure attivate a tal scopo, debbono essere comunicate formalmente alle parti coinvolte in modo di assicurare la massima imparzialità e garanzia per gli interessati.